

CIRCOLARE N. 2
13 GENNAIO 2014

Nuova misura del tasso di interesse legale dal 1 gennaio 2014

© Copyright 2014 Acerbi & Associati®

Con D.M. 12 dicembre 2013, pubblicato nella G.U. 13 dicembre 2013 n. 292 è stata adeguata la misura del tasso di interesse legale.

Con **decorrenza dal 1 gennaio 2014** la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile viene fissata all' **1%**.

La misura del saggio di interesse legale dal 1865 al 2013:

Norma	Periodo	Saggio %
Codice civile post-unitario, art. 1831	01/01/1886 – 20/04/1942	4/5
Codice civile vigente, art. 1284	21/04/1942 – 15/12/1990	5
L. 26/11/90 n. 353 – L. 29/12/90 n. 408 art. 13	16/12/1990 – 31/12/1996	10
L. 23/12/96 n. 662 art. 2 comma 185 e art. 3 comma 164	01/01/1997 – 31/12/1998	5
D.M. 10/12/1998	01/01/1999 – 31/12/2000	2,5
D.M. 11/12/2000	01/01/2001 – 31/12/2001	3,5
D.M. 11/12/2001	01/01/2002 – 31/12/2003	3
D.M. 01/12/2003	01/01/2004 – 31/12/2007	2,5
D.M. 12/12/2007	01/01/2008 – 31/12/2009	3
D.M. 04/12/2009	01/01/2010 – 31/12/2010	1
D.M. 07/12/2010	01/01/2011 – 31/12/2011	1,5
D.M. 12/12/2011	01/01/2012 – 31/12/2013	2,5
D.M. 12/12/2013	01/01/2014 –	1

Il tasso di interesse legale tra l'altro, riveste notevole importanza nella regolazione dei rapporti tra creditori e debitori, nel calcolo del valore degli usufrutti e delle rendite vitalizie, nella determinazione delle somme dovute a seguito di ravvedimento operoso.

I rapporti tra creditore e debitore

A norma degli artt. 1282 e 1284 del codice civile.

- i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di "pieno diritto", salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente;
- in mancanza di convenzione contraria, la misura del saggio è quella "legale", che si applica anche nel caso di interessi convenzionali, qualora le parti non ne abbiano determinato la misura;
- gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.

In caso di mora del debitore, l'art. 1224 del codice civile prevede che nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di denaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno.

Peraltro, se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura. Al creditore, il quale dimostri di aver subito un danno maggiore, spetta l'ulteriore risarcimento. Si ricorda peraltro l'introduzione delle norme di cui al D.Lgs. 231/2002 in materia di ritardati pagamenti (cfr. ns. Circolare n. 30 del 2002).

L'usufrutto e la rendita vitalizia

Il tasso di interesse legale è importante anche per la determinazione del valore dell'usufrutto e della rendita vitalizia.

In base al tasso legale, ad esempio, sono determinati (con apposito decreto ministeriale) i "coefficienti" che moltiplicati per la "rendita annua" permettono di quantificare il valore dell'usufrutto. A sua volta la "rendita annua" si ottiene moltiplicando il valore della piena proprietà del bene gravato da usufrutto per il saggio di interesse legale.

Ne consegue che per gli atti pubblici formati e le scritture private presentate alla registrazione dal 1 gennaio 2014 deve essere utilizzato, nella determinazione del valore dell'usufrutto, il tasso legale dell' 1%.

Infatti, il D.M. 23 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2013, ha **adeguato** i **coefficienti** utilizzati, nell'ambito della determinazione della base imponibile delle imposte di registro e delle imposte sulle **successioni** e **donazioni**, per la determinazione del **valore delle rendite**, delle pensioni, nonché dei diritti reali di uso, usufrutto ed abitazione.

A norma degli artt. 46 e ss. del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, ai fini della **determinazione della base imponibile dell'imposta di registro**, il valore delle rendite e pensioni, nonché il valore dei diritti reali di uso, usufrutto e abitazione, sono determinati utilizzando coefficienti che vengono aggiornati periodicamente sulla base della variazione del tasso legale di interesse. Lo stesso metodo di determinazione del valore è utilizzato nell'ambito delle imposte di successione e donazione, a norma dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 346/1990.

Pertanto, in conseguenza della riduzione del tasso di interesse legale all'1%, operata dal D.M. 12 dicembre 2013 (con efficacia dal **1° gennaio 2014**), il D.M. 23 dicembre 2013 ha **adeguato il valore dei coefficienti** da utilizzare, ai fini delle imposte di registro, delle imposte sulle successioni e donazioni e (ove applicabili) delle imposte **ipotecaria e catastale**, per determinare il valore di rendite e pensioni e per determinare il valore dei diritti reali di uso, usufrutto e abitazione.

Il D.M. 23 dicembre 2013 fissa nella misura di **100** il **coefficiente** per la determinazione del valore delle rendite e delle pensioni, nonché dei diritti reali di uso, usufrutto e abitazione, ai sensi degli artt. 46 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986 e 17 comma 1 del D.Lgs. n. 346/1990. Si ricorda che, anteriormente (con decorrenza dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013), il coefficiente in parola era stato fissato nella misura di 40 dal D.M. 22 dicembre 2011 (in relazione al tasso di interesse del 2,5% fissato dal D.M. 12 dicembre 2012).

L'art. 1 comma 3 del DM 23 dicembre 2013, inoltre, sostituisce il **prospetto dei coefficienti** allegato al D.P.R. n. 131/1986, necessario per la determinazione del valore del diritto di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie. Anche tale prospetto, infatti, deve essere aggiornato in conseguenza della modifica del tasso legale di interessi, decorrente dal 1° gennaio 2014.

I nuovi valori definiti dal D.M. 23 dicembre 2013 si applicano, per espressa disposizione dell'art. 2 del medesimo D.M.:

- agli **atti pubblici** formati a decorrere dal 1° gennaio 2014;
- agli **atti giudiziari** pubblicati o emanati a decorrere dal 1° gennaio 2014;
- alle **scritture private autenticate** a decorrere dal 1° gennaio 2014;
- alle **scritture private non autenticate** presentate per la registrazione a decorrere dal 1° gennaio 2014;
- alle **successioni** apertesi a decorrere dal 1° gennaio 2014;
- alle **donazioni** fatte a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Si riportano nella tabella sottostante i nuovi coefficienti applicabili dal 1° gennaio 2014.

Età del beneficiario	Dal 1° gennaio 2014 (tasso interesse legale 1%)
0-20	95
21-30	90
31-40	85

41-45	80
46-50	75
51-53	70
54-56	65
57-60	60
61-63	55
64-66	50
67-69	45
70-72	40
73-75	35
76-78	30
79-82	25
83-86	20
87-92	15
93-99	10

Ravvedimento operoso

Dal 1 gennaio 2014 sarà meno oneroso regolarizzare gli omessi o tardivi versamenti con il ravvedimento spontaneo.

Ad esempio, nel caso di ritardato versamento dell'IVA relativa al mese di novembre 2013 in scadenza il 16 dicembre 2013, sulle somme non versate, oltre alla sanzione, sono dovuti gli interessi nella misura legale con maturazione giorno per giorno.

Se il ritardato versamento in questione viene effettuato il 10 gennaio 2014 gli interessi saranno calcolati nella misura del 2,5% per i giorni dal 17 al 31 dicembre 2013 e nella misura dell'1% per i giorni dal 1 al 10 gennaio 2014.